



REGOLAMENTO

PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEI PESI E DELLE MISURE

(approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 76 dell'08.10.2013)

In attuazione dell'art. 3 del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 "Regolamento recante modifica e integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di Commercio", e considerate le norme seguenti:

- Testo Unico delle Leggi Metriche, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7008 (Serie 3°) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento sul Servizio Metrico approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798;
- D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 25 marzo 1997, n. 77;
- D.Lgs: 31 marzo 1988, n. 112;
- Circolare Ministero Industria n. 1253611/2 del 4 giugno 2001;
- Direttiva 4.4.2003 "Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di verifica periodica degli strumenti di misura", pubblicata su G.U.R.I. n. 246 del 22 ottobre 2003.

Articolo 1 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si definiscono:

A – Strumenti di misura :

- a) Misure di capacità diverse da quelle in vetro, terracotta e simili;
- b) Strumenti per pesare e per misurare la cui utilizzazione riguardi, nelle transazioni commerciali, la determinazione della quantità e/o del prezzo, compresi quelli destinati al consumatore finale anche se impiegati per la determinazione di imballaggi, confezioni o preimballaggi;
- c) Strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative, perizie giudiziarie, e simili;
- d) Strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità, un compenso e simili;
- e) Strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- f) Strumenti per pesare utilizzati per la fabbricazione o preparazione di medicine in farmacia e utilizzati per la determinazione della massa in occasione di analisi effettuate da laboratori medici e farmaceutici;
- g) I convertitori di volumi di gas;
- h) Gli strumenti di cui all'art. 2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare (R.D. 10 giugno 1902, n. 226);
- i) Sono esclusi i misuratori di gas ed acqua (disciplinati dal Regolamento 242/1909) ed i misuratori elettrici, nonché le misure di capacità in vetro o terracotta;
- j) Sono parimenti escluse le misure lineari.

B - Verificazione prima

Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verifica detta verifica prima. In tale verifica i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.



La verifica prima è accertata con l'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verifica. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.

Nel presentare gli strumenti metrici alla verifica prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.

C - Verifica periodica

Procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica e che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli di protezione apposti e previsti dalle normative vigenti e dai piani di legalizzazione degli strumenti metrici.

D - Utente metrico

Chiunque utilizzi o abbia la responsabilità solidale, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, le modalità di effettuazione della verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3

Periodicità

1. Gli strumenti oggetto del presente regolamento, detti anche, per brevità, strumenti metrici, debbono essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, con la scadenza prevista dall'allegato I al D.M. 28 marzo 2000, n. 182, ovvero, se successiva, la data di inizio attività dichiarata al Registro delle Imprese.

2. Tali scadenze sono riportate nella tabella sottostante:

<i>masse e misure campione</i>	<i>cinque anni</i>
<i>misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna</i>	<i>tre anni</i>
<i>strumenti per pesare</i>	<i>due anni</i>
<i>complessi di misura per carburanti</i>	<i>quattro anni</i>
<i>misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua</i>	<i>due anni</i>
<i>misuratori massici di gas metano per autotrazione</i>	<i>secondo l'impiego e secondo la periodicità di volta in volta fissati con provvedimento del Ministro delle Attività Produttive sentito il Comitato Centrale Metrico</i>
<i>strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi</i>	
<i>strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti</i>	

3. Gli strumenti metrici fissi, per i quali non può essere operativa la concessione di uniformità metrologica prevista dal D.M. 179/2000 o la dichiarazione di conformità CE redatta dal fabbricante che operi secondo il sistema di garanzia della qualità, dovranno essere sottoposti a collaudo di posa in opera e contestuale verifica periodica, conformemente al disposto dell'art. 45 del Regolamento 242/1999, della C.M. 30 agosto 1934, n. 6957, della C.M. 31 marzo 1940, n. 1924 e della C.M. 4 giugno 2001, n. 1253611/2.



Articolo 4

Verificazione eseguita dal Servizio Metrico della C.C.I.A.A.

1. La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. di Palermo, o, su indicazione dell'utente metrico interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti se nel territorio di competenza della Camera medesima.
2. La verifica periodica può essere effettuata al di fuori del territorio di competenza della Camera di Commercio, qualora non siano disponibili mezzi e/o strutture adeguate al tipo di intervento richiesto. In tal caso, su richiesta dell'utente metrico interessato, sarà rilasciato un ordine di presentazione o verifica da eseguire presso centri idoneamente attrezzati entro un termine stabilito di volta in volta dall'Ispettore Metrico. L'Ufficio Metrico della Camera di Commercio della provincia procedente provvederà ad inserire gli strumenti metrici verificati nel software "Eureka", di cui al successivo articolo 7.1, dandone comunicazione al Servizio Metrico nella cui giurisdizione l'utente è iscritto, al fine di aggiornare le posizioni dello stesso in ordine alla scadenza delle verificazioni periodiche successive. La superiore comunicazione è imperativa nel caso in cui entrambi o solo uno degli Uffici interessati non fossero muniti del software "Eureka". Qualora l'utente non possa provvedere entro il termine assegnato, entro tale termine deve richiedere una proroga con istanza scritta e motivata. In caso di assenza o impedimento del titolare dell'Ufficio della camera di Commercio della Provincia in cui deve avere luogo la verifica, potrà procedere l'Ispettore dell'Ufficio Metrico di Palermo previa comunicazione scritta dell'Ufficio Metrico competente per territorio.
3. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dall'Ispettore Metrico della Camera di Commercio responsabile dell'operazione mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando apposita etichetta verde, autoadesiva e distruttibile con la rimozione e di cui al D.M. 28 marzo 2000, n. 182.
4. Non sarà applicata l'etichetta di cui al comma precedente su strumenti le cui misure risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente al momento della verifica o che presentino difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica e la tutela della fede pubblica.
5. In tali casi gli Ispettori Metrici emettono un ordine di aggiustamento (o di presentazione) redatto su apposito modello già previsto dal Ministero Industria (oggi Ministero delle Attività Produttive) contenente l'individuazione dello strumento compresi i difetti riscontrati ed il termine assegnato per la riparazione (o presentazione a nuova verifica), termine che sarà stabilito di volta in volta dall'Ispettore Metrico in funzione della tipologia e delle condizioni dello strumento medesimo. Qualora l'utente non possa provvedere nel termine assegnato, entro tale termine deve richiedere una proroga con istanza scritta e motivata.
6. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far preventivamente pervenire all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio apposita richiesta che individui gli strumenti e i dati del richiedente, redatta su apposito modello in distribuzione presso l'Ufficio Metrico unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento, sul conto corrente postale numero 336909 intestato alla Camera medesima, della somma stabilita dalle disposizioni vigenti in materia quale diritto per la verifica di strumenti metrici.
7. L'ordine per il soddisfacimento delle richieste prodotte dagli utenti metrici non è cronologico, ma risponde a criteri di economicità tenuto conto delle caratteristiche dei percorsi nonché della natura e quantità di strumenti occorrenti agli Ispettori Metrici per i diversi interventi e sopralluoghi.
8. Su richiesta dell'utente interessato potrà essere rilasciata attestazione di avvenuta verifica periodica degli strumenti metrici sottoposti a verifica; tale attestazione sarà redatta su apposito modello. La stessa sarà rilasciata gratuitamente quando l'esito è positivo all'avvenuta verifica periodica; viceversa se lo strumento non è conforme metrologicamente, non sarà possibile rilasciare apposita attestazione.
9. L'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, nella verifica periodica e nella vigilanza di particolari categorie di strumenti, può avvalersi della collaborazione di Aziende idoneamente attrezzate, per la fornitura di masse e di misure campione, che siano tarate con riferibilità ai



campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European Co-operation for Accreditation) ed inserite in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale, quando tali masse o misure campione non siano in dotazione all'Ufficio Metrico medesimo.

10. La disponibilità delle masse o misure campione di cui al comma precedente con le modalità ivi riportate è prevista dalle norme vigenti e/o dal provvedimento ministeriale di ammissione dello strumento da verificare. Le eventuali relative spese incombono sull'utente metrico obbligato.

11. Per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico le prove previste sono quelle disciplinate dalla Direttiva Comunitaria EN UNI 45501 o da procedure ad essa equivalenti o da ulteriori e più recenti direttive. I carichi di prova da utilizzare per l'effettuazione della verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico di tipo fisso sono riconducibili a quelli previsti dal D.M. 25 giugno 1984 sia nel caso di strumenti già sottoposti a verifica prima nazionale che nel caso di strumenti sottoposti a verifica CE dal fabbricante che operi secondo il sistema di garanzia della qualità, ovvero da ulteriori e più recenti direttive.

Articolo 5


Verificazione eseguita dai laboratori accreditati

1. La verifica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse; l'accreditamento di un laboratorio da parte di una Camera di Commercio vale per l'intero territorio nazionale.
2. La procedura ed i requisiti per l'accreditamento di detti laboratori sono definiti con separato provvedimento.
3. I contrassegni di avvenuta verifica periodica dovranno essere integri e apposti senza alcuna correzione effettuata con pennarelli o simili.
4. Tutti i laboratori accreditati che effettueranno le verifiche dovranno attenersi a quanto di seguito riportato:
 - a) devono preventivamente comunicare, almeno 5 (cinque) giorni prima, il nominativo dell'utente metrico, il luogo e l'ora dove effettueranno la verifica unitamente alla richiesta firmata dal titolare dello strumento;
 - b) inviare, su apposito modello già predisposto, l'esito della verifica effettuata con le procedure adottate e firmato dal verificatore;
 - c) prima della verifica, il laboratorio dovrà accertarsi che l'utente sia iscritto all'ufficio metrico ed abbia dichiarato lo strumento da verificare;
 - d) nel caso in cui la verifica dello strumento abbia esito negativo, occorre inoltrare comunicazione all'ufficio metrico, entro 3 giorni dalla data della verifica, che provvederà ad emettere un ordine di aggiustamento;
 - e) se lo strumento è stato riparato, potrà essere rilegalizzato solo dopo che sarà pervenuta una nuova richiesta dell'utente metrico con allegato il rapporto di lavoro della eseguita riparazione redatto dal riparatore metrico autorizzato;
 - f) il laboratorio dovrà trasmettere, anche telematicamente, entro la prima decade del mese successivo alla data delle verificazioni, a ciascuna delle Camere di Commercio delle province dove sono state effettuate le verificazioni, un documento di riepilogo con i seguenti elementi: dati identificativi dell'utente; categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche; data dell'intervento della verifica; esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate (così come da comunicazione di cui al punto d).

Articolo 6

Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati dal fabbricante che operi secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione,



può essere eseguita, per la prima volta, presso lo stabilimento o presso il luogo di utilizzazione, dal fabbricante stesso, ai sensi del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517.

2. La verifica periodica di strumenti metrici di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 236, può essere eseguita per la prima volta dallo stesso fabbricante sul luogo di utilizzazione.

3. Il fabbricante che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunicare all'Ufficio Metrico, entro il mese successivo a quello di esecuzione della verifica, l'avvenuta verifica periodica degli strumenti, il luogo di funzionamento e gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità e l'attività svolta dall'utente metrico.

4. L'Ufficio Metrico camerale, su richiesta e previo pagamento del diritto di segreteria vigente, può rilasciare attestazione di avvenuta verifica periodica allegando alla medesima copia della dichiarazione o del rapporto di prova redatto dal fabbricante metrico.

Articolo 7

Obblighi dei riparatori metrici

1. Il riparatore metrico è l'impresa che, nell'esercizio della sua attività, ripara strumenti metrici utilizzati per fini commerciali e si assume la responsabilità della conformità dei medesimi ai requisiti fondamentali richiesti dalla normativa vigente.

2. Per essere accreditati come riparatori metrici, occorre presentare la domanda alla Camera di Commercio dove si ha la sede con allegata idonea documentazione con il modello predisposto.

3. Per il tramite della Camera di Commercio, la Prefettura rilascia una presa d'atto con la quale la ditta, una volta ritirato il provvedimento, potrà dare avvio all'attività di riparatore metrico con facoltà di potere operare su tutto il territorio nazionale.

4. E' fatto obbligo ai riparatori di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che modifica quanto riportato nella presa d'atto prefettizia.

5. Per una corretta e immediata tracciabilità di chi opera sugli strumenti metrici, la ditta di riparazione è tenuta ad istituire un "Registro delle assegnazioni delle pinze metriche", con impronta legale della ditta e numero, utilizzate dal personale manutentore. Tale registro, deve essere aggiornato con frequenza giornaliera, o comunque quando la ditta dispone variazione di diversa assegnazione delle pinze al personale manutentore. Il personale manutentore assegnatario delle pinze firma per accettazione il registro alla consegna della pinza. Un estratto delle assegnazioni mensili delle pinze metriche deve essere inviato all'Ufficio Metrico della CCIAA di Palermo entro la prima decade del mese successivo a cura dei titolari/legali rappresentanti delle ditte di manutenzione.

6. Il registro, dovrà essere esibito a richiesta degli Ufficiali metrici e/o altri organi accertatori.

7. Le ditte autorizzate alle riparazioni degli strumenti di misura rilasciano all'utente metrico, dopo l'intervento, il rapporto di lavoro che dovrà essere inviato dall'utente metrico al fine di richiedere una nuova verifica.

8. Il "rapporto di lavoro" su carta intestata della ditta di riparazione deve essere compilato, in modo chiaro e leggibile, alla conclusione dell'intervento e firmato a cura del personale manutentore intervenuto.

9. Il rapporto di lavoro deve avere i seguenti contenuti minimi:

- data e numero progressivo degli interventi;
- ora di inizio e fine delle attività;
- origine del rapporto di manutenzione: contrattuale; estemporaneo; contrattualizzato;
- motivazione dell'intervento: su chiamata dell'utente metrico; controllo periodico, assistenza agli enti verificatori; assistenza agli organi accertatori, etc.;
- personale intervenuto;
- numero pinza utilizzata; marca, tipo, modello, matricole degli strumenti metrici;
- totalizzatori iniziali e finali (se in relazione alla tipologia dello strumento);
- descrizione dell'intervento effettuato e conclusioni;
- numero e posizione dei sigilli metrici eventualmente rimossi;



- firma del manutentore;
- firma dell'utente metrico o del personale dipendente presente alle operazioni di manutenzione.

Articolo 8

Strumenti difettosi e strumenti riparati

1. Le prove metrologiche effettuate dagli Ispettori Metrici dell'Ufficio Metrico camerale in sede di verificaione o in sede di visita ispettiva sono quelle previste dalle vigenti norme in materia.
2. Tali prove, in ogni caso, saranno effettuate utilizzando campioni dei quali sia garantita in ogni momento la riferibilità alla catena metrologica in relazione ai campioni certificati S.I.T. custoditi presso l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, ovvero ricorrendo alla previsione del comma 10 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Gli strumenti che in sede di verificaione periodica o in sede di visita ispettiva risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica e per i quali l'Ispettore Metrico ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati previa richiesta di nuova verificaione periodica, dopo che sia stato eseguito l'ordine di aggiustamento, ed a condizione che tale richiesta sia formulata entro il termine assegnato con il predetto ordine.
4. L'utente metrico deve richiedere una nuova verificaione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica e/o alla riparazione dei propri strumenti che comportano la rimozione di etichette e/o di ogni altro sigillo di garanzia, anche di tipo elettronico.

Articolo 9

Obblighi degli utenti metrici

1. L'obbligo di richiesta della verificaione periodica incombe sempre e comunque sull'utente metrico che dovrà, pertanto, trasmettere la richiesta con le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ogni qualvolta sia in scadenza la verificaione periodica dello strumento o a seguito di riparazioni effettuate che comportino la rimozione di etichette o sigilli, oppure a seguito di ordine di aggiustamento. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma costituisce inadempienza all'obbligo della verificaione periodica.
2. Sono ammesse richieste prodotte tramite associazioni, patronati, professionisti, ditte d'assistenza e simili purché contenenti tutte le necessarie informazioni previste dal citato articolo 4 e munite di delega.
3. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificaione periodica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 28.3.2000, n.182, debbono:
 - a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti conservando, altresì, ogni documento ad essi connessi da esibire, a richiesta, agli Ispettori Metrici;
 - b) mantenere l'integrità dell'etichetta di verificaione periodica nonché ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione fatto salvo il caso previsto col comma 4, articolo 8, del presente regolamento;
 - c) non utilizzare strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2 è equiparato ad inadempienza all'obbligo della verificaione periodica.

Articolo 10

Elenco degli utenti metrici

1. La Camera di Commercio di Palermo, utilizzando il software "Eureka" predisposto da Infocamere o altri mezzi anche informatici, in relazione alle necessità e secondo criteri di opportunità stabiliti dall'Ente medesimo, forma l'elenco degli utenti metrici della provincia di Palermo. In tale elenco sono indicati, oltre alle generalità ed al luogo di esercizio di ciascun utente metrico,



l'attività esercitata e i dati connessi, gli estremi di identificazione degli strumenti e la scadenza della verifica periodica per ogni strumento.

2. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal Registro delle Imprese e dai dati raccolti dagli Ispettori Metrici in sede di verifica o di visita ispettiva, ovvero, per quegli utenti metrici non soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel predetto Registro, dai dati forniti dai Comuni o da altre pubbliche amministrazioni o raccolti dal personale addetto all'Ufficio.

3. L'utente metrico, indipendentemente dal fatto che sia soggetto o meno all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o in altri Albi, Ruoli, Registri e simili anche non tenuti dalla Camera di Commercio, deve comunicare, entro sessanta giorni dalla data dell'evento, ogni variazione riguardante gli strumenti utilizzati e, in particolare, l'acquisizione di nuovi strumenti, variazioni nell'ubicazione degli stessi e la cessazione nell'utilizzo di uno o più strumenti già dichiarati. Detto obbligo concerne anche i nuovi utenti.

4. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli altri organismi interessati. L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici nel rispetto delle norme in vigore sul trattamento dei dati personali.

Articolo 11

Vigilanza, e sanzioni

1. L'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Palermo esercita funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme metrologiche vigenti e sulle norme del presente regolamento.

2. La vigilanza presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali e senza preavviso, anche in relazione alla specificità del Servizio che comprende compiti di Polizia Giudiziaria. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche unitamente ad Organi accertatori e di Polizia ovvero su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

3. La competenza sanzionatoria per le violazioni amministrative relative agli strumenti di misura e per le quali non esiste una specifica e diversa indicazione per legge, appartiene alla Camera di Commercio.

Articolo 12

Scritti difensivi / opposizioni

Il procedimento sanzionatorio amministrativo segue le disposizioni di cui alla norme: legge 24 novembre 1981 n.689, DPR 571/81; D.Lgs. 30.12.1999, n.507, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25.6.1999, n.205.

Gli scritti difensivi devono pervenire all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Palermo, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della violazione. Si possono allegare atti e documenti utili per chiarire la propria posizione. L'interessato può richiedere di essere sentito. La mancata presentazione all'invito di audizione equivale alla rinuncia ad essere ascoltati.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. In relazione ai particolari compiti svolti dall'Ufficio Metrico, che coinvolgono l'intero territorio della provincia, ed alle particolari norme che lo investono, l'Ufficio medesimo adotta il logo camerale.

2. Per quanto attiene alle norme di verifica degli strumenti MID, di cui ai decreti ministeriali numeri 31 e 32 del 18 gennaio 2011, si rimanda al Regolamento di Unioncamere Nazionale.

3. Il presente regolamento viene reso pubblico attraverso il Sito istituzionale della Camera di Commercio di Palermo.

